

STUDIO
Dott.Rag. Cavinato Teddi
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Comune di SANDRIGO

Verbale n. 07 del 18/03/2022

VERBALE RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA (FONDO 2022 ED IPOTESI DI ACCORDO UTILIZZO FONDO 2022) CON I VINCOLI DI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL CCNL 21/05/2018

Visto:

- la richiesta inoltrata via pec allo scrivente in data 18/03/2022, al fine di esprimere il parere ai sensi dell'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.5.2018, secondo il quale "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo Integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso, di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro 'cinque giorni. Trascorsi o quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- l'art.40 bis del D.LGS.n. 165/2001 che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;
- il C.C.N.L. 21.05.2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina il fondo risorse decentrate e che stabilisce ai commi 2 e seguenti le voci che determinano sia gli incrementi stabili del fondo che gli eventuali incrementi variabili del fondo;

Presa visione:

- della determinazione n. 132 del 25.02.2022 avente ad oggetto: "Costituzione provvisoria parte stabile e parte variabile del fondo risorse decentrate-personale non dirigente - anno 2022", già trasmessa dal Comune al sottoscritto, che ha provveduto alla certificazione come da verbale n. 03 del 28.02.2022;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28.02.2022 avente ad oggetto "Atto di

STUDIO

Dott.Rag. Cavinato Teddi

COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa decentrata relativa all'anno 2022”;

- dell'ipotesi di accordo tra Comune di Sandrigo, OO.SS. e R.S.U sottoscritto in data 10.03.2022 di ripartizione fondo risorse decentrate anno 2022;
- della relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta e sottoscritta in data 18.03.2022 dal Responsabile del Servizio Personale ed Economico Finanziario, relativa al fondo Anno 2022;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso

35010 Marsango di Campo San Martino (PD) – P.tta C. Cattaneo, 5 – Tel. 049/552334 – Fax 049/9630808

codice fiscale CVN TDD 63R10 D226Y – P.I. 02089000281 - E-mail:cavinato@cavinatoteddi.it

Posta elettronica certificata: t.cavinato@odcecpd.legalmail.it

STUDIO

Dott.Rag. Cavinato Teddi

COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Dato atto che:

- la Costituzione del Fondo Risorse Decentrate risulta coerente con gli importi stanziati nel Bilancio di Previsione 2022-2024;
- l'Accordo annuale 2022 sulla destinazione delle Risorse decentrate oggetto di pre-intesa prevede l'erogazione delle somme stabili e variabili del Fondo Risorse Decentrate 2022 pari ad:
 - a) € 140.972,84 di cui:
 - € 126.725,27 risorse stabili;
 - € 14.247,57 risorse variabili (di cui € 4.448,01 per risparmio fondo lavoro straordinario anno 2021 ed € 9.799,56 per incentivi funzioni tecniche).
 - b) € 4.240,73 quale fondo risorse decentrate disponibile per il trattamento accessorio anno 2022 relativo al dipendente in soprannumero trasferito dalla Provincia di Vicenza secondo le procedure di cui al DM 14/09/2015, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21/5/2018 comparto Funzioni Locali e del C.C.I. 2019/2021 sottoscritto il 29/07/2019, come modificato/integrato/abrogato con accordo sottoscritto in data 10/12/2020;
- il fondo 2022, tenuto conto del trattamento accessorio complessivo del personale così come determinato comprensivo del salario accessorio del Segretario Comunale e dei

STUDIO
Dott.Rag. Cavinato Teddi
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Titolari di Posizione Organizzativa, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 25/5/2017, n. 75;

- il fondo lavoro straordinario pari ad € 6.604,51 risulta invariato dal 2016 ed è pertanto neutro ai fini della verifica.
- gli importi sopra indicati risultano compatibili con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate e a quanto esposto in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 nonché l'applicazione della citata ipotesi di accordo sottoscritto in data 10.03.2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022;

Attesta

che la somma delle due macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), rispetta la previsione normativa di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017.

Campo San Martino, il 18 marzo 2022

Dott. Teddi Cavinato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.